

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

SECONDA SESSIONE

(Strasburgo, 30 maggio - 1° giugno 1995)

RACCOMANDAZIONE 14 (1995)¹

**SULLA CARTA EUROPEA DELLE
REGIONI DI MONTAGNA**

¹ Discussa e approvata dalla Camera delle Regioni il 31 maggio 1995, e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 1° giugno 1995 (ved. doc. CPR (2)3 Parte I, Rac, bozza di Raccomandazione presentata dal Sig. D. Vierin, Relatore)

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa:

1. Tenendo conto:

a) della Risoluzione 202 (89) della CPLRE, che raccomanda la stesura di una Carta europea delle regioni di montagna;

b) dei lavori dell'Assemblea Parlamentare, e rendendo omaggio al suo prezioso appoggio durante tutto il processo di elaborazione della Carta europea delle regioni di montagna;

c) dei lavori del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e della Conferenza Europea dei Ministri Responsabili dell'Assetto del Territorio (CEMAT), concernenti le regioni di montagna;

d) delle politiche settoriali e strutturali dell'Unione Europea aventi un impatto sulle suddette regioni, come pure delle riforme dei fondi strutturali e della politica agricola comune che le concerne;

e) delle decisioni adottate durante la Conferenza di Rio e in particolar modo del capitolo 13 del programma d'azione "Agenda 21", relativo allo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna;

f) delle disposizioni contenute nella Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione Alpina) e nei suoi Protocolli aggiuntivi;

g) dei lavori svolti nell'ambito della messa in opera delle politiche nazionali e regionali a favore della montagna;

h) dei lavori svolti dalle organizzazioni, dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi degli interessi delle collettività locali e regionali in vista di uno sviluppo sostenibile e di una tutela più efficace delle regioni di montagna;

i) dei progressi della cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali nelle regioni di montagna, soprattutto nelle Alpi, nei Pirenei, nel Giura, in Scandinavia e nei Carpazi, ottenuti anche grazie alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali;

j) delle esperienze di sviluppo endogeno delle collettività locali e regionali delle zone di montagna,

2. Avendo esaminato:

a) la Dichiarazione finale della 3a Conferenza europea delle regioni di montagna, tenutasi a Chamonix (Francia), dal 15 al 17 settembre 1994, approvata all'unanimità da più di 200 partecipanti provenienti da 20 paesi membri del Consiglio d'Europa;

b) la Relazione sul Progetto di Carta europea delle regioni di montagna, presentata dal Sig. VIERIN (Italia), Relatore e Presidente del Gruppo di Lavoro "Carta europea delle regioni di montagna" alla Camera delle Regioni durante la Sessione Plenaria;

c) il Parere della Camera dei Poteri Locali sul Progetto di Carta europea delle regioni di montagna, presentato dal Sig. CAVINI (Italia), a nome del Gruppo di Lavoro "Carta europea delle regioni di montagna", durante la sua Sessione Plenaria;

d) il Parere d'iniziativa del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, che riconosce la Carta europea delle regioni di montagna quale base giuridica atta ad agevolare l'attuazione di una politica europea delle regioni di montagna, e ringraziando il Comitato delle Regioni per tale Parere;

3. Rammentando che:

a) la Carta europea delle regioni di montagna si rivolge a tutti gli spazi montani degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle loro popolazioni e alle istanze politiche ed amministrative competenti, a livello regionale, nazionale ed europeo;

b) ha la sua ragione d'essere nella volontà di trattare lo spazio montano europeo nella sua globalità, prendendo in considerazione, con spirito costruttivo, gli aspetti socioeconomici, culturali ed ambientali delle regioni di montagna d'Europa;

c) è stata elaborata in base ad una vastissima procedura di consultazione degli ambienti regionali interessati, nel rispetto dei principi democratici della partecipazione e della concertazione;

4. Sottolineando che:

a) le disposizioni contenute nella Carta europea delle regioni di montagna costituiscono un complemento a quelle contenute nella Convenzione sulla protezione delle Alpi, detta Convenzione Alpina, vista la complementarità geografica del quadro cui si riferisce, la diversità degli obiettivi, la disparità dei destinatari, come pure la differenza delle procedure messe in opera per la loro attuazione;

b) la Convenzione sulle Alpi dovrà costituire, per le Alpi, uno degli strumenti di messa in opera "ante litteram" della Carta europea delle regioni di montagna e che per questo dovrà integrarsi in uno spirito di complementarità nel quadro generale costituito dalla Carta, quando sarà stata firmata e ratificata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

5. Considerando:

a) l'estensione delle regioni di montagna in Europa e le funzioni di interesse generale che svolgono sul piano economico, sociale, politico, culturale ed ambientale a livello del continente europeo;

b) la specificità e il divario delle condizioni ambientali e socioeconomiche nelle regioni di montagna in Europa, che rendono necessaria l'istituzione di politiche differenziate, a seconda delle esigenze regionali, in uno spirito europeo comune;

6. Constatando con rammarico che le regioni di montagna sono spesso state considerate degli spazi al servizio dei grandi centri urbani e dei loro fabbisogni in materia di comunicazione e di transito, oppure come zone di espansione per i mercati delle altre regioni, che ne sfruttano le risorse idriche e i le potenzialità energetiche, le qualità climatiche e paesaggistiche.

7. Stimando per contro che:

a) le regioni di montagna debbano garantire in priorità, nel quadro di una politica globale di assetto territoriale, le condizioni e lo spazio necessari allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali;

b) sia essenziale, nel promuovere l'identità culturale delle regioni di montagna, realizzare dei programmi di sviluppo economico adattati alle caratteristiche del luogo, compatibili con il mantenimento delle attività tradizionali della montagna e con la salvaguardia delle risorse naturali;

c) le attività tradizionali delle regioni di montagna consentano non solo di produrre dei beni di qualità, ma possano ugualmente svolgere un ruolo fondamentale nella regolazione degli equilibri naturali e contribuire alla bellezza dei paesaggi;

8. Sottolineando che, secondo il principio di sussidiarietà, le collettività locali e regionali devono avere un ruolo sempre più importante nello sviluppo delle regioni di montagna ed essere dotate di conseguenza di poteri e di risorse più importanti;
9. RACCOMANDA al Comitato dei Ministri:
 - a) di esaminare al più presto il progetto di Carta europea delle regioni di montagna, riprodotto in allegato, in vista dell'adozione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa di uno strumento giuridico vincolante in grado di riequilibrare le differenze socioeconomiche esistenti, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile;
 - b) di associare agli eventuali lavori preliminari all'adozione di detto strumento i rappresentanti dell'Assemblea Parlamentare e del Congresso, come pure del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;
 - c) di invitare i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa a tener conto delle raccomandazioni enunciate nella Dichiarazione di Chamonix-Monte Bianco, approvata alla 3a Conferenza delle regioni di montagna (Chamonix, Francia, 15-17 settembre 1994), al momento della stesura o della revisione delle loro legislazioni, dei loro programmi generali e delle loro politiche settoriali che toccano le regioni di montagna;
10. INVITA l'Assemblea Parlamentare a continuare ad accordare il suo appoggio in vista dell'adozione di una Carta europea delle regioni di montagna da parte del Comitato dei Ministri e della sua firma e ratifica da parte dei Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa;
11. INVITA il Parlamento Europeo, sulla base dell'articolo 138 b del Trattato sull'Unione Europea, a chiedere alla Commissione di sottoporre delle proposte appropriate in vista della messa in opera di una politica europea specifica per la montagna, che tenga conto delle raccomandazioni della Carta europea delle regioni di montagna;
12. INVITA la Commissione delle Comunità Europee a tradurre in diritto comunitario gli orientamenti contenuti nella Carta europea delle regioni di montagna;
13. INVITA il Consiglio dell'Unione Europea ad adottare una Decisione che dichiari l'adesione della Comunità Europea alla Carta europea delle regioni di montagna quando quest'ultima sarà entrata in vigore.

ALLEGATO

CARTA EUROPEA DELLE REGIONI DI MONTAGNA

**Presentato da
D.VIERIN (Italia)
Relatore**

Segretariato del CPLRE

Preambolo		9
PARTE I	OGGETTO E DEFINIZIONI	11
Articolo 1	Oggetto	11
Articolo 2	Definizione della "regione di montagna"	11
Articolo 3	Delimitazione territoriale	11
PARTE II	PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA POLITICA DELLA MONTAGNA	12
Articolo 4	Principi generali	12
Articolo 5	Politiche globali esettoriali	12
Articolo 6	Obiettivi	12
PARTE III	MISURE	14
Articolo 7	Orientamenti	14
Articolo 8	Agricoltura	14
Articolo 9	Silvicoltura	15
Articolo 10	Industria, Artigianato e Servizi	16
Articolo 11	Pluriattività	16
Articolo 12	Alloggio	17
Articolo 13	Turismo	17
Articolo 14	Infrastrutture, trasporti e impianti	18
Articolo 15	Energia	19
Articolo 16	Educazione, formazione, ricerca e sensibilizzazione	19
Articolo 17	Cultura	20
Articolo 18	Ambiente	20
Articolo 19	Cooperazione scientifica e tecnica	21
PARTE IV	MEZZI	23
Articolo 20	Strumenti di intervento	23
PARTE V	COMITATO PERMANENTE	25
Articolo 21	Composizione e funzionamento	25
Articolo 22	Competenze	26
Articolo 23	Rapporto sull'applicazione della Carta	26
Articolo 24	Pubblicità dei lavori	26

PARTE VI	DISPOSIZIONI FINALI	27
Articolo 25	Firma e ratifica	27
Articolo 26	Entrata in vigore	27
Articolo 27	Adesione di Stati non membri	27
Articolo 28	Clausola territoriale	28
Articolo 29	Riserve	28
Articolo 30	Denuncia	28
Articolo 31	Notifiche diverse	29

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Carta,

- (1) Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di rinforzare il più possibile la coesione economica e sociale dei suoi membri;
- (2) Constatando che le regioni di montagna occupano vasti territori in Europa e assumono importanti funzioni d'interesse generale, in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale;
- (3) Coscienti del fatto che le regioni europee di montagna, malgrado la loro diversità, sono soggette a problemi economici, sociali e ambientali comuni derivanti dalle loro situazioni geomorfologiche e climatiche particolari;
- (4) Considerando il carattere frontaliero di alcune regioni di montagna e le difficoltà inerenti all'avvio di politiche coerenti sui due versanti di queste frontiere;
- (5) Stimando che le condizioni particolari delle regioni di montagna rendono più difficile la soddisfazione dei bisogni di base dei loro abitanti;
- (6) Convinti che le popolazioni di montagna e il loro ambiente naturale costituiscano il fondamento della ricchezza delle regioni di montagna, che queste regioni non possano assumere le loro funzioni di interesse generale senza che siano salvaguardati i loro paesaggi e le loro risorse naturali, e senza che vi sia mantenuta una presenza umana e vi sia promosso lo sviluppo economico e un'adeguata protezione e gestione dell'ambiente;
- (7) Ricordano che occorre garantire alle popolazioni di montagna il diritto di vivere e lavorare in montagna, la preservazione del loro ambiente di vita nonché un quadro, delle condizioni ed un livello di vita equivalente a quello delle altre regioni rurali e urbane più favorite;
- (8) Coscienti che il mantenimento in montagna delle popolazioni è direttamente collegato alla perennità delle attività economiche, di cui l'agricoltura, la silvicoltura e l'artigianato costituiscono le basi tradizionali e imprescindibili;
- (9) Considerando che le montagne europee costituiscono un patrimonio eccezionale che è d'uopo valorizzare e preservare e che si imponga la necessità di promuovere la loro diversità garantendo il rispetto e il mantenimento dell'identità sociale, delle tradizioni e della cultura delle loro popolazioni;

(10) Considerando che a questo scopo è opportuno far leva in priorità sui poteri locali e regionali d'Europa, più vicini ai territori, agli abitanti e alla problematica delle regioni montane, incoraggiare la loro cooperazione e sostenere le iniziative che potranno prendere;

(11) Considerando le raccomandazioni e gli impegni assunti all'atto della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo;

(12) Considerando l'insieme delle risoluzioni e raccomandazioni relative alla montagna, al mondo rurale, all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente adottate dalle conferenze europee dei ministri competenti, dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa, l'Assemblea parlamentare e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

(13) Considerando che la risoluzione 202 della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa invita il Consiglio d'Europa a elaborare una Carta europea delle regioni di montagna che proponga un concetto di "regione di montagna europea" e stabilisca le linee essenziali di politiche miranti a risolvere i loro problemi, garantendo un trattamento uniforme alle regioni di montagna frontaliere;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente Carta è la definizione dei principi generali, comuni agli Stati membri del Consiglio d'Europa, di una politica di assetto, di sviluppo e di protezione delle regioni di montagna.

Articolo 2

Definizione della regione di montagna

Ai fini della presente Carta, le Parti contraenti intendono per "regioni di montagna" quelle zone le cui caratteristiche ambientali quali altitudine, declivio e clima creano delle condizioni specifiche per l'esercizio delle attività umane.

Articolo 3

Delimitazione territoriale

I territori definiti come "regione di montagna" ai termini dell'articolo precedente saranno designati dalle Parti conformemente all'articolo 28 della presente Carta.

PARTE II

PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA POLITICA DELLA MONTAGNA

Articolo 4
Principi generali

1. Le zone di montagna devono beneficiare di una politica specifica definita secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Questa tiene conto dell'insieme dei problemi economici, sociali, culturali e ambientali e mira a stabilire la parità di condizioni di vita tra le popolazioni di montagna e quelle delle altre regioni più favorite, nel rispetto della loro diversità.
2. La politica della montagna si iscriverà nel rispetto delle autonomie locali e regionali in applicazione del principio di sussidiarietà. Le Autorità locali e regionali saranno associate alla sua definizione e alla sua elaborazione e saranno incaricate, secondo le rispettive competenze, di garantirne l'attuazione.
3. Gli Stati firmatari faciliteranno in questa prospettiva la cooperazione intercomunale e interregionale nel quadro nazionale, transfrontaliero e transnazionale.

Articolo 5
Politiche globali e settoriali

1. Le Parti si impegnano ad avviare una politica globale di assetto del territorio nelle regioni di montagna. Questa combinerà, in funzione delle situazioni particolari di ogni regione, delle misure di sviluppo economico, di promozione sociale e culturale delle popolazioni e di protezione e gestione dell'ambiente.
2. Esse adotteranno e rinforzeranno l'efficacia delle differenti politiche settoriali già in vigore e veglieranno a garantirne la coordinazione e l'integrazione nell'ambito di un approccio globale.

Articolo 6
Obiettivi

1. Le Parti fonderanno la loro politica, la loro legislazione e le loro azioni in montagna in funzione dei seguenti obiettivi:
 - a) il riconoscimento esplicito delle regioni di montagna e della loro specificità;

- b) la considerazione e il riconoscimento dell'entità geografica di ogni zona montana, al fine di evitare che le divisioni amministrative esistenti o a venire possano costituire un ostacolo all'attuazione della politica della montagna;
- c) il mantenimento in loco delle popolazioni e la lotta contro l'esodo dei giovani;
- d) l'impianto o modernizzazione delle infrastrutture e degli impianti indispensabili alla qualità della vita delle popolazioni e allo sviluppo delle regioni di montagna;
- e) il mantenimento e il miglioramento dei servizi pubblici di prossimità;
- f) la preservazione delle terre agricole e pastorali, il mantenimento e la modernizzazione indispensabili delle attività agricole grazie ad un approccio specifico dell'agricoltura di montagna;
- g) la promozione delle risorse energetiche endogene;
- h) la conservazione delle attività industriali e artigianali esistenti e l'impianto di attività basate sulle nuove tecnologie;
- i) lo sviluppo del settore terziario, in particolare le attività turistiche, come complemento alle attività tradizionali;
- j) la preservazione dell'identità e la diffusione dei valori culturali specifici della montagna e di ogni zona montana omogenea.

2. Questi obiettivi saranno realizzati nel rispetto e la salvaguardia dell'ambiente grazie ad una valutazione d'insieme delle risorse umane e naturali, interrompendo la dicotomia tradizionale tra sviluppo economico e protezione dell'ambiente naturale e ricercando l'equilibrio fra attività umane ed esigenze ecologiche.

PARTE III

MISURE

Articolo 7
Orientamenti

1. L'attuazione di politiche di assetto del territorio nelle regioni di montagna deve permettere uno sviluppo sostenibile delle attività tradizionali, quali agricoltura, silvicoltura e artigianato, che sia in grado di garantire la preservazione dell'ambiente naturale e costituire la base essenziale di ogni attività economica complementare.
2. Qualunque politica di assetto del territorio nelle regioni di montagna dovrà essere concepita e avviata nel rispetto prioritario dei bisogni e degli interessi delle popolazioni interessate.
3. Le Parti si impegnano a definire delle politiche di assetto del territorio per le zone di montagna perseguendo gli orientamenti precedentemente menzionati nei paragrafi 1 e 2 e favorendo un migliore coordinamento intercomunale, interregionale e transfrontaliero, un vero riequilibrio delle risorse insieme al riconoscimento della specificità dei problemi delle zone di montagna.
4. Le politiche di assetto del territorio nelle regioni di montagna devono fare oggetto di piani o programmi generali di assetto, che tengano conto di tutti i fattori che caratterizzano le zone di montagna considerate e che possano rappresentare un riferimento costante per ogni altra politica settoriale.
5. Al fine di attuare la politica di assetto del territorio definita nei paragrafi precedenti, le Parti adotteranno delle misure giuridiche, amministrative, fiscali, economiche e finanziarie e avvieranno delle politiche settoriali nei seguenti campi :

Articolo 8
Agricoltura

1. Le Parti si impegnano ad applicare una politica agricola adatta alle zone di montagna, privilegiando le aziende a conduzione familiare e distanziandosi da alcuni standard in vigore nelle regioni di pianura
2. Potranno adottare delle misure che consentano:
 - a) la preservazione delle terre riservate all'agricoltura e alla pastorizia, in particolare quelle di alta montagna, la perennità e la modernizzazione delle aziende;
 - b) l'indennizzazione dei danni che derivano dai rischi naturali maggiori e la compensazione dei vincoli naturali ed ecologici propri delle zone montane;

- c) la lotta contro l'abbandono di terre a maggese, le terre incolte, il mancato sfruttamento dei pascoli, il frazionamento delle parcelle; l'incoraggiamento ai raggruppamenti e alle associazioni di agricoltori a conservare gli spazi agricoli;
- d) lo sviluppo del settore lattiero-caseario;
- e) la diversificazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti di qualità, la creazione di norme e di marchi di qualità per i prodotti di montagna;
- f) lo sviluppo dell'agriturismo;
- g) la flessibilità delle quote di produzione per tener conto dell'assenza di produzioni alternative in montagna;
- h) l'incentivazione al proseguimento delle attività per le aziende agricole, favorendo l'avviamento al lavoro dei giovani agricoltori e rivedendo i termini dei diritti di successione;
- i) lo sviluppo delle cooperative agricole, delle strutture e delle organizzazioni di cooperazione, e delle imprese di trasformazione dei prodotti tipici di ogni regione.

3. Le Parti si impegnano a sostenere le iniziative agricole che contribuiscano alla protezione, alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente.

Articolo 9 Silvicoltura

- 1. Le Parti si impegnano ad avviare le seguenti misure:
 - a) lo sviluppo del settore del legno;
 - b) la valorizzazione delle foreste di montagna grazie al miglioramento delle condizioni di produzione e di sfruttamento, la diversificazione dei rimboschimenti e la modernizzazione e la creazione razionale di vie d'accesso compatibili con l'ambiente;
 - c) la protezione delle foreste, in particolare in altitudine, contro le catastrofi naturali;
 - d) l'avviamento di programmi di prevenzione e di lotta contro gli incendi, limitando, se necessario, l'uso di fuochi nelle attività umane;
 - e) i programmi di rimboschimento nelle zone forestali disboscate, se le caratteristiche proprie della zona interessata lo permettono, elaborati in concertazione con gli attori locali, vegliando all'utilizzo preferenziale di specie adattate e evitando le monoculture e i rimboschimenti non pianificati.

f) il controllo degli imboschimenti naturali, conseguenza dell'abbandono delle terre agricole e pastorali, al fine di evitare la chiusura dei paesaggi e l'alterazione della loro bellezza.

2. Esse veglieranno inoltre a compensare i vincoli naturali ed ecologici ai quali sono sottoposte le aziende forestali e ad indennizzare equamente quelle che rinunciano ad utilizzare il potenziale forestale per motivi legati alla protezione ambientale.

Articolo 10 Industria, Artigianato e Servizi

Al fine di garantire l'occupazione in montagna, le Parti adottano le seguenti misure:

- a) favorire il mantenimento delle industrie non inquinanti e dell'artigianato esistente agendo sulle condizioni-quadro, in particolare semplificando le procedure amministrative e fiscali;
- b) creare delle strutture adeguate di supporto, consulenza e assistenza per le imprese;
- c) decentrare servizi e altre attività produttive e favorire l'impianto di imprese avanzate, ad alta tecnologia e a forte valore aggiunto;
- d) stimolare l'impianto nelle regioni di montagna di industrie e imprese artigianali al fine di migliorare i processi di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali;
- e) valorizzare sui luoghi di produzione i prodotti forestali, in particolare quelli di prima trasformazione e di residuo, e incoraggiare lo sviluppo dell'artigianato del legno nell'ambito dell'impiantistica, delle costruzioni e di alcuni prodotti di uso turistico;
- f) favorire il miglioramento dei processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti regionali di montagna e le azioni in favore della produzione di qualità;

Articolo 11 Pluriattività

Le Parti si impegnano a semplificare e facilitare l'esercizio della pluriattività, adottando in particolare tutte le misure utili in materia di diritto del lavoro, di protezione sociale, di fiscalità e di formazione. Un'attenzione tutta particolare sarà rivolta ai problemi posti dalla molteplicità delle risorse e dei redditi delle famiglie che esercitano la pluriattività.

Articolo 12
Alloggio

In materia di alloggio le Parti veglieranno a:

- a) garantire ai residenti permanenti l'accesso all'alloggio, nonostante le distorsioni provocate su questo mercato dalla domanda di residenze secondarie;
- b) regolamentare se necessario l'impianto di residenze secondarie;
- c) promuovere la riabilitazione, il rinnovo degli alloggi e il recupero degli edifici lasciati all'abbandono, rispettando l'estetica e i materiali tradizionali, in particolare grazie a degli aiuti finanziari;
- d) assicurare la qualità degli alloggi turistici e un'architettura adattata e integrata al paesaggio.

Articolo 13
Turismo

1. Per quanto riguarda la politica turistica e le sue ripercussioni nelle regioni di montagna, le Parti si impegnano ad applicare le seguenti misure:
 - a) vegliare all'equilibrio tra sviluppo turistico e le possibilità di infrastrutture e di servizi esistenti, conservando la qualità paesaggistica e ambientale e preservando l'architettura e i materiali tradizionali;
 - b) stimolare e appoggiare le iniziative in materia di turismo rurale e altre modalità turistiche rispettose dell'ambiente naturale, economico e sociale;
 - c) fare in modo che gli agenti del settore turistico raggiungano dei livelli di qualificazione adatti ai bisogni del turismo attuale e che possano garantire, dei servizi e delle prestazioni di qualità;
 - d) valorizzare le attrattive dello spazio montano attraverso l'ambiente, i paesaggi, il patrimonio architettonico e culturale, i prodotti e le tradizioni locali;
 - e) favorire la pluristagionalità al fine di garantire una pluriattività durevole e evitare l'ipersfruttamento delle risorse naturali montane generate dall'eccessiva concentrazione stagionale;
 - f) regolamentare l'esercizio delle attività ricreative suscettibili di alterare l'equilibrio dell'ambiente e sensibilizzare i turisti a proposito dei rischi che derivano da alcune attività sportive.

2. Le Parti invitano i poteri locali e regionali ad adottare queste misure al fine di raggiungere uno sviluppo turistico equilibrato e rispettoso dell'ambiente e del valore del patrimonio montano.

Articolo 14 Infrastrutture, trasporti e impianti

1. In materia di infrastrutture, di impianti e di servizi pubblici, le Parti veglieranno a che le zone di montagna non subiscano discriminazioni in rapporto alle altre zone rurali o urbane. Allo stesso modo, la sola nozione di redditività non dovrà indurre a sopprimere degli impianti o un servizio pubblico in montagna.

2. Le Parti adotteranno delle misure per garantire ai comuni di montagna, o riequilibrare rispetto agli altri, le infrastrutture di base come la rete viaria locale, l'elettrificazione, l'approvvigionamento di acque, le bonifiche, le scuole, gli ospedali, l'eliminazione dei rifiuti solidi, le telecomunicazioni, in particolare quelle fondate sulle nuove tecnologie più facili da impiantare in regioni dal rilievo accidentato. Veglieranno a compensare i sovraccosti dei lavori di infrastruttura effettuati nelle zone di montagna.

3. Al fine di favorire la mobilità nelle zone di montagna, la fluidità e il buon funzionamento del mercato del lavoro transfrontaliero, la circolazione interregionale e il transito internazionale, la sicurezza delle popolazioni locali e quella degli altri utilizzatori, le Parti, nel rispetto dei vincoli imposti dalla protezione dell'ambiente si impegnano a:

a) garantire in piena sicurezza e in ogni stagione l'accessibilità delle zone di montagna;

b) inserire gli spazi di montagna nella rete europea delle vie di comunicazione e di trasporto;

c) dare la priorità in materia di transito internazionale, di traffico interregionale e locale al trasporto ferroviario sviluppando il trasporto autoferroviario ed intermodale, e mantenendo dovunque è possibile l'attivazione delle linee ferroviarie montane tramite il riassetto delle linee esistenti o creandone delle nuove adattate ai terreni e integrate al paesaggio.

d) stabilire nelle zone di montagna, uno schema generale di orientamento e di assetto delle reti di comunicazione e di trasporti terrestri. Si dovrà tener conto dei problemi specifici legati all'insularità di alcune regioni di montagna applicando in particolare il principio di continuità territoriale.

e) migliorare le reti di comunicazione regionali, interregionali e transfrontaliere nel rispetto delle norme europee in materia di valutazione di impatto ambientale e assicurare la regolarità e l'efficienza dei trasporti collettivi;

4. Le Parti contraenti adotteranno delle misure volte a mantenere e migliorare l'organizzazione degli impianti e dei servizi pubblici nelle regioni di montagna e garantire agli abitanti l'accesso immediato ai servizi di base come la salute, l'educazione, i trasporti pubblici locali, la posta e le telecomunicazioni insieme alla sicurezza. A questo scopo potranno stabilire uno schema di organizzazione dei servizi pubblici o introdurre la polivalenza.

Articolo 15

Energia

In campo energetico le Parti si impegnano a :

- a) valorizzare le risorse endogene e sfruttare il potenziale idroelettrico in modo compatibile con le esigenze ambientali;
- b) sorvegliare la compatibilità delle installazioni di produzione dell'energia con il rispetto dell'ambiente.
- c) promuovere lo sviluppo di energie alternative e rinnovabili;
- d) far profittare le collettività di montagna degli introiti provenienti dalle loro risorse idroelettriche.

Articolo 16

Educazione, formazione, ricerca e sensibilizzazione

1. Al fine di garantire l'accesso e il diritto all'istruzione e l'uguaglianza di ciascuno nei confronti dell'insegnamento, le Parti veglieranno al mantenimento delle strutture scolastiche in montagna e alla loro organizzazione in funzione delle necessità locali, in particolare al fine di evitare il trasporto degli studenti su lunghe distanze. Si faranno carico della sperimentazione adattata delle nuove tecnologie educative.

2. Nel campo dell'istruzione, le Parti si impegnano a sviluppare ed allargare i cicli di formazione tecnica e professionale nelle regioni di montagna, sia a livello dell'insegnamento elementare e secondario che di quello superiore.

3. Veglieranno in particolare alla creazione di formazioni specializzate e di programmi di formazione appropriati, con speciale riguardo alla formazione in campo agricolo, dell'artigianato di montagna e delle tecnologie avanzate.

4. In caso di necessità, le Parti potranno avviare dei programmi di ricerca specifici, in particolare nel quadro della cooperazione interregionale.
5. Avvieranno dei programmi di sensibilizzazione e di informazione sulla protezione dell'ambiente naturale, culturale e sociale in montagna.

Articolo 17 Cultura

1. Le Parti si impegnano a rispettare, mantenere e promuovere la diversità e la ricchezza del patrimonio culturale delle regioni di montagna e a promuovervi una dinamica culturale in particolare grazie alle seguenti misure:
 - a) la realizzazione dell'inventario del patrimonio storico montano, valorizzandolo e promuovendone la conoscenza;
 - b) la protezione e lo sviluppo delle tradizioni e le forme di espressione culturale di tutte le regioni di montagna, in particolare, se del caso, le lingue autoctone nei termini stabiliti dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;
 - c) il rafforzamento dell'identità culturale delle popolazioni montane e la promozione della vita associativa.

Articolo 18 Ambiente

1. Per quanto riguarda l'ambiente le Parti si impegnano a :
 - a) prendere delle misure per garantire la protezione e la gestione dei suoli, dell'acqua e dell'aria e se del caso il restauro dei siti e dei paesaggi, insieme alla conservazione della flora, della fauna e del loro habitat;
 - b) delimitare delle zone in cui le costruzioni, gli impianti, la circolazione o le altre attività nocive per l'ambiente siano limitate, evitate o vietate;
 - c) instaurare una cooperazione internazionale, scientifica, tecnica e politica allo scopo di garantire la gestione e la salvaguardia del patrimonio ambientale delle montagne in Europa.

2. Le Parti adotteranno inoltre delle misure volte a :
 - a) sviluppare le loro reti di riserve biogenetiche e la protezione dei biotopi minacciati nelle regioni di montagna e intensificare la cooperazione con i circuiti esistenti;
 - b) realizzare o rinforzare le procedure di valutazione d'impatto ambientale nel corso della procedura di adozione di infrastrutture, di progetti industriali o turistici, nonché a programmi o politiche suscettibili di arrecare danni alle risorse ambientali montane;
 - c) approfondire lo studio dei limiti ecologici di utilizzo dei suoli nelle regioni di montagna;
 - d) inventariare le zone pericolose e adottare delle misure efficaci di protezione dell'ambiente, delle persone e dei beni contro i rischi naturali quali valanghe, piene torrenziali, slittamenti di terreno e incendi forestali
 - e) studiare e diffondere dei sistemi di protezione contro l'erosione idrologica e dei sistemi di prevenzione e di lotta contro gli incendi forestali;
 - f) favorire le attività e i progetti di sviluppo delle regioni montane particolarmente positivi per l'ambiente.
 - g) avviare una cooperazione internazionale mirante a garantire la gestione integrata delle risorse d'acqua prestando una particolare attenzione al problema delle magre dei corpi idrici di superficie.

Articolo 19

Cooperazione scientifica e tecnica

1. Le Parti si impegnano a mettere in comune le loro esperienze scientifiche e di ricerca:
 - a) istituendo o potenziando un sistema di informazioni e di dati statistici compatibili e comparabili da un paese all'altro;
 - b) stimolando la cooperazione tra le università e i centri di ricerca delle regioni di montagna e favorendo la creazione di una rete europea di centri di ricerca e di osservazione interessati alla problematica specifica delle regioni di montagna;
 - c) instaurando e incoraggiando dei contatti regolari tra piccole e medie imprese , centri di formazione e centri di ricerca, allo scopo di studiare e utilizzare il potenziale delle nuove tecnologie dell'informazione, il miglioramento della qualità della vita, la qualità del lavoro ed altri elementi socioculturali;

d) sostenendo e approfondendo il transfert di tecnologie adattate ai bisogni regioni di montagna;

2. Le Parti invitano gli organismi regionali a partecipare a tale attività di cooperazione e sviluppo tecnologico.

PARTE IV

MEZZI

Articolo 20
Strumenti di intervento

Per l'attuazione della politica a favore delle regioni di montagna, le Parti si impegnano a creare degli strumenti adeguati e degli aiuti specifici per queste regioni, in modo speciale per quelle che presentano dei livelli di reddito particolarmente bassi.

1. Questi strumenti, che possono essere instaurati nel quadro dei piani globali di assetto del territorio:

a) tratteranno in particolare dell'organizzazione dello spazio, della protezione e della gestione della natura e del paesaggio, delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo socioeconomico;

b) saranno elaborate al livello territoriale piú appropriato, o in collaborazione con le collettività territoriali competenti, con la partecipazione del pubblico, degli attori economici e sociali e, se del caso, di concerto con le collettività limitrofe, in un quadro locale, regionale, nazionale e/o transfrontaliero;

c) saranno applicati su zone territorialmente omogenee dal punto di vista funzionale;

d) coordineranno le azioni e gli investimenti delle amministrazioni competenti su un territorio di montagna determinato e per un periodo dato;

2. La Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) detta Convenzione di Madrid, del Consiglio d'Europa costituirà il quadro di riferimento in materia.

3. Le Parti si impegnano a sviluppare al massimo il ruolo dei poteri locali e regionali, nella misura in cui sono essi che operano direttamente in montagna, conoscono i problemi specifici e possono canalizzare gli agenti locali per promuovere l'animazione sociale, economica e culturale. A questo titolo, la gestione e l'esecuzione dei programmi menzionati al paragrafo 1 devono farsi nel modo piú decentralizzato possibile, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel quadro delle competenze di questi poteri. Allo stesso modo, occorre se necessario, rinforzare e approfondire le competenze e i mezzi finanziari degli organismi locali e regionali, allo scopo di agevolare la politica a favore delle regioni di montagna.

4. Le Parti si impegnano a avviare una politica di aiuti economici, finanziari e di incentivazione fiscale nelle regioni di montagna che miri in particolare a :

- a) prevedere dei sistemi di perequazione, anche fiscali, a favore delle regioni di montagna meno favorite;
- b) facilitare la continuità e l'insediamento delle aziende agricole, delle imprese artigianali, commerciali o industriali che utilizzano tecnologie non inquinanti;
- c) facilitare l'avviamento professionale dei giovani in montagna, in particolare nel settore agricolo, artigianale e turistico;
- d) compensare i vincoli naturali o ecologici specifici delle zone di montagna e le restrizioni di utilizzazione definite su una base regolamentare o contrattuale;
- e) remunerare le prestazioni ecologiche fornite dalle popolazioni montane, in particolare per quanto riguarda la conservazione del paesaggio e la protezione contro i rischi naturali

5. Le Parti si impegnano a cooperare con le istituzioni, gli organismi e le associazioni che, a livello europeo, promuovono lo sviluppo regionale nelle zone di montagna.

PARTE V

COMITATO PERMANENTE

Articolo 21

Composizione e funzionamento

1. Ai fini della presente Carta viene istituito un Comitato permanente.

2. Ogni Parte contraente puo' farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o piú delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Il Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) vi partecipa. (Negli ambiti di sua competenza l'Unione europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero degli Stati membri che si costituiscono come Parti contraenti della presente Carta : l'Unione Europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitino il loro e reciprocamente.)

3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è Parte contraente della Carta puo' farsi rappresentare al Comitato da un osservatore.

Il Comitato permanente puo', all'unanimità, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa, che non sia Parte contraente della Carta, a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle sue riunioni.

Qualsiasi organismo o istituzione tecnicamente qualificata in questo campo puo' chiedere lo statuto di osservatore presso il Comitato permanente. Il Comitato permanente puo' accogliere tale domanda alla maggioranza semplice.

4. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tiene la sua prima riunione entro un anno a partire dalla data di entrata in vigore della Carta. Si riunisce in seguito almeno ogni due anni e ogni volta che la maggioranza delle Parti contraenti ne formuli la richiesta.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.

6. Con riserva delle disposizioni della presente Carta, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 22
Competenze

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione e l'attuazione della seguente Carta. In particolare ha facoltà di :

- rivedere in maniera permanente le disposizioni della presente Carta;
- fare delle raccomandazioni alle Parti contraenti sulle misure da adottare per l'attuazione della presente Carta;
- raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione del pubblico sui lavori intrapresi nel quadro della presente Carta;
- fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Carta;
- avanzare ogni proposta mirante a migliorare l'efficacia della presente Carta.

2. Per compiere la propria missione, il Comitato permanente può, di propria iniziativa, prevedere delle riunioni di gruppi di esperti.

Articolo 23
Rapporto sull'applicazione della Carta

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sull'applicazione della Carta.

Articolo 24
Pubblicità dei lavori

Il Comitato permanente farà periodicamente - e almeno ogni cinque anni - un rapporto dettagliato all'Assemblea parlamentare e al CPLRE sull'applicazione della presente Carta.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
Firma e ratifica

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 26
Entrata in vigore

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi successivo alla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 25
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente allo scadere di un periodo di tre mesi successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di autorizzazione o approvazione.

Articolo 27
Adesione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.
2. Per ogni Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 28
Clausola territoriale

1. Ogni Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali verrà applicata la presente Carta.
2. Ogni Parte contraente ha facoltà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Carta a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui è responsabile sul piano internazionale o per il quale è abilitata a stipulare, in conformità all'art. 3 della presente Carta.

Articolo 29
Riserve

1. Ogni Stato ha facoltà all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di formulare una o più riserve agli articoli 7 a 20 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva in virtù del precedente paragrafo puo' ritirarla in totalità o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro prenderà effetto alla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 30
Denuncia

1. Ciascuna delle Parti puo' in ogni momento denunciare la presente Carta indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di 6 mesi successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 31
Notifiche diverse

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato aderente alla presente Carta :

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di autorizzazione, di approvazione o di adesione;
- c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità agli articoli 25 e 26;
- d. ogni rapporto redatto in applicazione degli articoli 23 e 24;
- e. ogni altro atto, notifica, dichiarazione o comunicazione in relazione alla presente Carta.

Avendo convenuto le disposizioni precedenti, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Carta.

Redatto a Strasburgo, li....., in francese e in inglese, i due testi aventi pari valore , in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.

